

**Legge federale  
sulla Biblioteca nazionale svizzera  
(Legge sulla Biblioteca nazionale, LBNS)**

del 18 dicembre 1992 (Stato 1° gennaio 2011)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 1992<sup>1</sup>,  
*decreta:*

**Sezione 1: Oggetto**

**Art. 1**

La presente legge disciplina i compiti e l'organizzazione della Biblioteca nazionale svizzera (Biblioteca nazionale).

**Sezione 2: Attività della Biblioteca nazionale**

**Art. 2**           Compito

<sup>1</sup> La Biblioteca nazionale ha lo scopo di collezionare, inventariare, conservare, rendere accessibili e far conoscere gli stampati o altri supporti d'informazione che hanno un legame con la Svizzera.

<sup>2</sup> Allestisce e aggiorna l'elenco delle banche dati che hanno un legame con la Svizzera e che sono accessibili al pubblico.

<sup>3</sup> Contribuisce allo sviluppo della biblioteconomia a livello nazionale e internazionale.

**Art. 3**           Collezioni

<sup>1</sup> La Biblioteca nazionale colleziona gli stampati o gli altri supporti d'informazione che:

- a. sono pubblicati in Svizzera;
- b. si riferiscono alla Svizzera, ai suoi cittadini o ai suoi abitanti;
- c. sono creati, in parte o interamente, da autori svizzeri o legati alla Svizzera.

<sup>2</sup> Per svolgere il proprio incarico di collezione, la Biblioteca nazionale collabora con le associazioni di editori e di produttori. Conclude con queste associazioni, a seconda delle possibilità, accordi che garantiscano l'acquisto di tutti gli stampati e altri supporti d'informazione.

#### **Art. 4** Definizione dell'incarico di collezione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale definisce in dettaglio l'incarico di collezione della Biblioteca nazionale e lo adegua ai nuovi sviluppi.

<sup>2</sup> Può escludere dall'incarico di collezione gli stampati e gli altri supporti d'informazione che:

- a. sono collezionati e resi accessibili al pubblico da parte di un'altra istituzione;
- b. rivestono importanza trascurabile per la Svizzera;
- c. si rivolgono a una cerchia ristretta di persone o sono essenzialmente destinati ad usi privati.

#### **Art. 5** Accesso alle collezioni

La Biblioteca nazionale permette al pubblico un facile accesso alle sue collezioni, segnatamente alle sale di lettura e mediante il prestito.

#### **Art. 6** Archivio letterario svizzero

<sup>1</sup> La Biblioteca nazionale gestisce l'Archivio letterario svizzero.

<sup>2</sup> L'Archivio letterario svizzero ha lo scopo di acquistare, collezionare, repertoriare e rendere accessibile al pubblico i fondi e gli archivi personali di cittadini svizzeri o di persone legate alla Svizzera e la cui opera è importante per la vita culturale e intellettuale del Paese.

#### **Art. 7** Elenco delle banche dati

La Biblioteca nazionale elabora e aggiorna l'elenco delle banche dati accessibili al pubblico che:

- a. sono gestite in Svizzera;
- b. sono gestite all'estero, ma contengono dati che hanno un'importanza particolare per la Svizzera.

#### **Art. 8** Servizi

La Biblioteca nazionale fornisce prestazioni nell'ambito della diffusione dell'informazione. Può accettare mandati di documentazione o di ricerca in biblioteconomia.

**Art. 8a<sup>2</sup>** Prestazioni commerciali

<sup>1</sup> La Biblioteca nazionale può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:

- a. sono strettamente correlate ai compiti principali;
- b. non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e
- c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

<sup>2</sup> Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento federale dell'interno può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l'economia privata.

**Art. 9** Altri compiti

Il Consiglio federale può incaricare la Biblioteca nazionale di svolgere altre attività nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2.

**Art. 10** Collaborazione e coordinamento

<sup>1</sup> Per svolgere i propri compiti, la Biblioteca nazionale collabora con altre istituzioni, svizzere o estere, che hanno un'attività analoga; in questo ambito, tiene conto particolarmente delle istituzioni attive nel settore dell'audiovisivo e degli altri nuovi supporti d'informazione.

<sup>2</sup> Essa persegue una ripartizione dei compiti.

<sup>3</sup> Garantisce il coordinamento in stretta collaborazione con le grandi biblioteche pubbliche, segnatamente nell'ambito dell'automazione delle biblioteche.

**Sezione 3: Emolumenti****Art. 11**

<sup>1</sup> La Biblioteca nazionale può riscuotere emolumenti per le proprie prestazioni.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce le prestazioni soggette ad emolumento ed il relativo ammontare.

**Sezione 4: Aiuti finanziari e rapporti con altre istituzioni****Art. 12** Aiuti finanziari

<sup>1</sup> La Confederazione può accordare aiuti finanziari a istituzioni pubbliche dei Cantoni e dei Comuni se collaborano con la Biblioteca nazionale e se:

<sup>2</sup> Introdotta dal n. 2 dell'all. alla LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5003; FF 2009 6281).

- a. forniscono prestazioni nell'ambito dell'informazione o della biblioteconomia oppure
- b. possiedono e completano importanti fondi di stampati o di altri supporti d'informazione che rientrano nell'incarico di collezione.

<sup>2</sup> Il versamento degli aiuti finanziari può avere come condizione che gli stampati o gli altri supporti d'informazione acquistati o prodotti con l'aiuto della Confederazione siano resi accessibili al pubblico.

#### **Art. 13** Annessione di istituzioni

<sup>1</sup> La Confederazione può eccezionalmente, su richiesta, rilevare ed annettere alla Biblioteca nazionale le istituzioni che possiedono importanti collezioni di stampati o di altri supporti d'informazione che rientrano nell'incarico di collezione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale decide in merito alla rilevazione.

### **Sezione 5: Commissione**

#### **Art. 14**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina una commissione della Biblioteca nazionale svizzera (commissione) composta di nove membri.

<sup>2</sup> La commissione:

- a. ...<sup>3</sup>
- b. segue lo sviluppo della biblioteconomia;
- c. può fare proposte al Dipartimento federale dell'interno in materia di biblioteconomia;
- d. dà il suo parere su progetti di atti legislativi che riguardano o potrebbero influire sull'attività della Biblioteca nazionale;
- e. promuove la collaborazione in materia di biblioteconomia.

<sup>3</sup> La commissione deve essere consultata prima di prendere decisioni importanti in materia di biblioteconomia.

### **Sezione 6: Disposizioni finali**

#### **Art. 15** Esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale esegue la presente legge. Esso emana le disposizioni d'esecuzione.

<sup>3</sup> Abrogata dal n. II 21 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

<sup>2</sup> Può concludere accordi di collaborazione internazionale relativi alle attività della Biblioteca nazionale.

**Art. 16** Diritto vigente: abrogazione

La legge federale del 29 settembre 1911<sup>4</sup> sulla Biblioteca nazionale svizzera è abrogata.

**Art. 17** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1°giugno 1993<sup>5</sup>

<sup>4</sup> [CS 4 187 197 art. 3 cpv. 2]

<sup>5</sup> DCF del 21 mag. 1993.

